



Università degli Studi di Bari

Aldo Moro

In data 28.9.18, la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

CONSIDERATO che, in data 5.9.2018, le Parti trattanti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di *"Modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e loro attribuzioni"*;

VISTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 13.09.2018, ha espresso parere favorevole alla ipotesi negoziale di cui trattasi e ha certificato la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella seduta del 18.09.2018, di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del contratto collettivo integrativo in parola,

STIPULANO

**L'ALLEGATO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
IN MATERIA DI**

***"MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA E LORO ATTRIBUZIONI"***

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

LE DELEGAZIONI TRATTANTI


- Delegazione di parte pubblica

prof. Antonio Felice Uricchio

Magnifico Rettore


avv. Federico Gallo

Direttore Generale



- FLC CGIL


sig. Giuseppe Murè



dott.ssa Pamela Angiuli



sig. Giovambattista Colella
GIAMBATTISTA



- CISL SCUOLA

sig. Roberto Filippo




sig.ra Chiara Luisi

dott. Francesco Carlucci

- FEDERAZIONE UIL SCUOLA-RUA

dott. Francesco Posca

dott. Michele Piccolo



dott.ssa Antonella Di Martino

- FEDERAZIONE GILDA UNAMS

sig. Michele Poliseno




sig. Giuseppe De Frenza

dott.ssa Teresa Fiorentino






- SNALS CONFISAL

Sig. Rocco Campobasso







- Rappresentanza Sindacale Unitaria


- dott.ssa Pamela Angiuli
- sig.ra Paola Basso
- sig. Marcello Biscozzi
- dott. Nicola Carella
- sig. Giuseppe Casamassima
- dott.ssa Sarah Jane Christopher
- sig. Sergio Cellamare
- sig. Michele D'Elia
- sig. Adriano Dentamaro
- dott. Guido Fulvio De Santis
- dott.ssa Antonella Di Martino
- sig. Sergio Garganese
- dott. Tommaso Gelao
- dott. Riccardo Leonetti
- dott. Benedetto Mastropietro
- sig. Giuseppe Murè
- sig. Luigi Renna
- dott. Maurizio Scalise







Università degli Studi di Bari

Aldo Moro

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

IN MATERIA DI

"MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E LORO ATTRIBUZIONI"

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo definisce le modalità di individuazione dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di seguito R.L.S., le loro attribuzioni nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del D.M. n. 363/1998 e del "Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro", emanato con D.R. n. 1144 del 18/04/2018.

2. I/le R.L.S. hanno come soggetti e categorie di riferimento: il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico amministrativo, i Collaboratori ed Esperti Linguistici, nonché quello non organicamente strutturato equiparato ai lavoratori ovvero gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti e gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato che autorizzati facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

W.P.
[Handwritten signatures]

ART. 2

(Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)

1. Il numero dei/delle R.L.S., tenuto conto della complessità logistica e organizzativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è pari complessivamente a n. 25 suddiviso nel seguente modo: n. 22 R.L.S. individuati tra il personale tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici e n. 3 individuati tra il personale docente e ricercatore.
2. Gli/le R.L.S., fermo restando il carattere unitario dell'organismo di rappresentanza, sono distribuiti tra i diversi comprensori universitari nel modo seguente:
 - Murattiano, n. 6; Campus E. Quagliariello, n. 8; - Economia, n. 2; - Policlinico, n. 4; Valenzano, n. 2; - Sedi decentrate, n. 3.
3. I/Le R.L.S. possono essere eventualmente integrati/e da una rappresentanza studentesca ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 05/08/1998, n. 363, in numero pari al 10% in aggiunta a quelli designati.

ART. 3

(Modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e durata del mandato)

1. I/le 25 R.L.S. sono individuati/e per designazione dalle Organizzazioni Sindacali, di seguito OO.SS., sentita la Rappresentanza Sindacale Unitaria. Le OO.SS., sentita la R.S.U., comunicano unitariamente l'elenco dei nominativi dei/delle R.L.S. al Magnifico Rettore. L'insediamento degli/delle stessi/e è stabilito con apposito decreto rettorale.
2. I nominativi dei/delle R.L.S. sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e comunicati ufficialmente ai responsabili delle strutture e a tutti i lavoratori universitari.
3. I/le R.L.S. rimangono in carica 3 anni dalla data di insediamento stabilita con decreto rettorale e, comunque, fino al rinnovo delle stesse rappresentanze, con possibilità di rinnovo della designazione alla scadenza. I/le R.L.S. rimangono in carica fino all'insediamento delle nuove Rappresentanze.

ART. 4

(Accesso ai luoghi di lavoro)

1. I/le R.L.S. esercitano il diritto di accesso al luogo di lavoro segnalando al Rettore le visite che intendono effettuare, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che

comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.

2. Il datore di lavoro e i/le RLS concordano le visite ed i sopralluoghi nei luoghi di lavoro.

ART. 5


(Esercizio del mandato)

1. La disciplina legale delle attribuzioni dei/delle R.L.S. è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, il/la R.L.S.:

- a) *accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) *è consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;*
- c) *è consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) *è consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;*
- e) *riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*
- f) *riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*
- g) *riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;*
- h) *promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- i) *formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;*
- l) *partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;*
- m) *fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
- n) *avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
- o) *può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

2. L'Amministrazione predispone l'indirizzo di posta elettronica rls.universita@uniba.it, da utilizzare nelle comunicazioni da e per il gruppo RLS, comprese le comunicazioni inviate dall'Amministrazione stessa.

WSP.
JER



ART. 6

(Informazioni e documentazione)

1. La disciplina legale dell'accesso dei/delle R.L.S. alla documentazione è contenuta all'art. 50, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare:
 - il/la R.L.S., su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei rischi - D.V.R.);
 - il/la R.L.S. rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3. del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali - D.U.V.R.I.).
2. Il/la R.L.S. è tenuto/a al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 (D.U.V.R.I.).

ART. 7

(Formazione)

1. La formazione dei/delle R.L.S. verte sui contenuti minimi elencati dalle lettere da a) ad h) dell'art. 37, comma 11, del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. La formazione ha una durata minima di n. 32 ore per il primo anno di mandato, con verifica finale di apprendimento, di cui n. 12 ore riguardanti i rischi specifici presenti nell'Università e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con aggiornamento di durata non inferiore a 8 ore in ragione di anno.
3. La partecipazione ai corsi di formazione, i cui oneri sono a carico dell'Università, avviene in orario di lavoro, mediante la fruizione di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

ART. 8

(Mezzi, strumenti, permessi orari)

1. I/le RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche.

2. Per l'esercizio del mandato di competenza, le cui attribuzioni sono declinate all'articolo 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i/le R.L.S. hanno a disposizione, in ossequio alla normativa vigente, un monte ore annuo individuale di permessi retribuiti pari a 40.

3. Ai fini della fruizione del predetto monte ore, il/la R.L.S.:

- deve far pervenire apposito modulo, entro 48 ore dalla fruizione del permesso, alla U.O. "Rilevazione e Monitoraggio orario di lavoro", avendo cura di dare verbale e contestuale avviso al Responsabile della Unità Operativa di afferenza;

- è tenuto a timbrare (mediante apposito rilevatore di presenza) l'allontanamento dalla struttura di afferenza utilizzando apposito codice giustificativo.

4. Alle/ai R.L.S. non viene detratto il predetto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nei casi in cui:

b) sia consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) sia consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) sia consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;

g) debba ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;

i) formuli osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipi alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 ("Riunione periodica").

ART. 9

(Incompatibilità dell'incarico ricoperto)

1. La figura di R.L.S. nei luoghi di lavoro è incompatibile con le figure stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 10

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Le Parti concordano che trascorso un anno dalla data di stipula del presente contratto, si potrà dare luogo ad apposita verifica delle norme ivi contenute.